

Ricorso-reclamo mediazione

Comune di Viareggio

Funzionario Responsabile del tributo: dott.ssa Alice M. Valchera

Funzionario responsabile della procedura di mediazione: dott. Massimo Faleni

Indirizzo: Via Nino Bixio, 42 – 55049 Viareggio (Lu)

Indirizzo PEC: tributi.viareggio@postacert.toscana.it

Descrizione

Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza del Comune, infatti, nei casi previsti dall'art 17 bis del D.Lgs 546/92 – come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 - con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa (**procedimento di mediazione tributaria**) che si può concludere con l'**accoglimento del reclamo** presentato o con una **mediazione** tra contribuente e Comune.

Requisiti del richiedente

Di seguito viene indicata sinteticamente la modalità di presentazione del **nuovo ricorso-reclamo** e cosa avviene nelle fasi successive.

1. Atti oggetto di ricorso-reclamo

Sono tutti gli atti per i quali può attivarsi la procedura di mediazione, purché di valore inferiore ad € 50.000,00 (relativi al solo tributo/canone):

- 1) avviso di accertamento/liquidazione;
- 2) provvedimento che irroga le sanzioni;
- 3) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- 4) diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- 5) ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;
- 6) ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest'ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
- 7) atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione e in tal caso la mediazione è di competenza dell'agente di riscossione a cui va notificato il ricorso/reclamo anziché al Comune.

Modalità di richiesta

2. Il ricorso-reclamo

Una volta appurato che l'atto notificato rientra tra quelli sopra elencati, si può proporre ricorso-reclamo intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto impugnato, a pena di inammissibilità, notificandolo come meglio specificato al punto 3.

La formulazione all'interno del ricorso-reclamo di una proposta di mediazione è facoltativa.

Il ricorso-reclamo **può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è inferiore ad € 3.000,00**, se supera tale valore vi è l'obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate).

3. Notifica del ricorso-reclamo

Il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato al Comune di Viareggio secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- mediante consegna diretta al protocollo del Comune di Viareggio (Via N. Bixio, 42 o in alternativa in Piazza Nieri e Paolini – Viareggio), che ne rilascia ricevuta;
- direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spilarlo e sulla facciata esterna scrivere l'indirizzo del Comune di Viareggio – ufficio tributi – Via N. Bixio, 42 – 55049 Viareggio (Lu));
- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata tributi.viareggio@postacert.toscana.it

Termini notifica:

- a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione;

Documentazione da presentare

Il ricorso-reclamo dovrà contenere:

- intestazione alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente;
- indicazione dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
- residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
- il codice fiscale;
- indirizzo di posta elettronica certificata;
- l'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;
- il valore della controversia;
- i motivi;
- al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

Iter procedura

4. Procedimento di reclamo-mediazione

Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti alla struttura preposta i sensi dell'art. 17bis c.4 DLgs 546/1992, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:

- **annullamento** in autotutela dell'atto impugnato;
- **accordo di mediazione** che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate **nella misura del 35% del minimo edittale**. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la dilazione);
- **provvedimento di diniego della mediazione** (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
- **nessuna risposta** da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a **silenzio rigetto**.

5. Costituzione in giudizio

Qualora non si avvenga alla mediazione il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.

La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente il ricorso-reclamo** (che deve essere identico a quello notificato all'ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.

All'atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la **nota di iscrizione a ruolo**, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia.

Tempi

La fase amministrativa dura 90 giorni; durante questo periodo **sono sospesi i termini** per il pagamento e la riscossione.

Normativa di riferimento

Art. dal 17 bis al 22 del D.Lgs 546/92 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e integrato dal DL 50/2017.